



PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021
in vigore dal 1° luglio 2021

INDICE

2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	6
4.	REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	8
5.	COMITATO PARTI CORRELATE	9
6.	RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE	12
7.	ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE	12
8.	PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI ORGANI DELEGATI	14
9.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	17
10.	OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	18
11.	DELIBERE QUADRO	18
12.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI E INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB	19
13.	OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	20
14.	DISPOSIZIONI FINALI	23

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente procedura è adottata da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in attuazione dell'articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010⁽¹⁾, e individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da INWIT, direttamente ovvero per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

2. DEFINIZIONI

2.1. Nella presente Procedura si intendono per:

- a) "Amministratori Coinvolti nell'Operazione": gli Amministratori di INWIT che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- b) "Amministratori Indipendenti": gli amministratori di INWIT in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance* al quale INWIT aderisce;
- c) "Amministratori non Correlati": gli Amministratori di INWIT diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
- d) "Codice di Corporate Governance": il Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporale Governance* delle società quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. di tempo in tempo vigente, al quale la Società aderisce;
- e) "Comitato Parti Correlate" o "Comitato": il comitato di cui al successivo Articolo 5;
- f) "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente

⁽¹⁾La comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 è consultabile sul sito internet della CONSOB (www.consob.it)

natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui INWIT (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Di norma possono ritenersi equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni definite in esito a una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, (i) che coinvolga anche entità che non si qualificano come Parti Correlate, in numero congruo rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento; (ii) che consenta una ragionevole comparabilità dell'oggetto delle offerte; (iii) che preveda metodi di selezione e aggiudicazione oggettivi, tracciabili, rigorosi e motivati;

- g) “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) di INWIT.
- h) “Indici di Rilevanza”: gli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento OPC per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- i) “Interesse Significativo”: si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un’Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate e le società collegate;
- j) “INWIT” o “la Società”: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
- k) “Operazione/i con Parte/i Correlata/e” ovvero “Operazione/i”: in conformità a quanto disposto dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e indicato nell’Appendice al Regolamento OPC, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra INWIT (ovvero le Società Controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
- l) “Operazioni di Importo Esiguo”: le Operazioni il cui valore non superi le soglie indicate nel successivo paragrafo 13.

- m) “Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le Operazioni - incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla Società - in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 al Regolamento OPC;
- n) “Operazioni di Minore Rilevanza”: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- o) “Operazioni Non Rilevanti”: sono considerate non rilevanti le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard con:
- entità, il cui valore risulti compreso tra euro 100.001 ed euro 1.500.000;
 - persone fisiche, il cui valore risulti compreso tra euro 25.001 ed euro 1.500.000.
- p) “Operazioni Ordinarie”: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società. Nel valutare se un’Operazione rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa potranno essere presi in considerazione i seguenti elementi: (i) l’oggetto dell’Operazione; (ii) la ricorrenza del tipo di Operazione nell’ambito dell’attività della società che la compie; (iii) la dimensione dell’Operazione; (iv) i termini e le condizioni contrattuali applicati, in quanto clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà; (v) la natura della controparte e la coerenza delle sue caratteristiche rispetto al tipo di operazione compiuta; (vi) il momento di approvazione e di perfezionamento dell’Operazione;
- q) “Procedura”: la presente procedura recante la disciplina delle operazioni con Parti Correlate;
- r) “Parti Correlate”: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e indicati nell’Appendice al Regolamento OPC e riportati al successivo Articolo 3;
- s) “Regolamento Emittenti”: il regolamento recante disposizioni in materia di emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- t) “Regolamento OPC”: il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

- u) “Responsabile (dell’Operazione)”: il *manager* di primo riporto organizzativo o l’organo competente all’effettuazione e/o all’istruttoria dell’Operazione come da organigramma/funzionigramma aziendale di INWIT o della Società Controllata interessata;
 - v) “Soci Non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
 - w) “Società Controllate”: le società eventualmente controllate, di volta in volta, da INWIT ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - x) “TUF”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni o Testo Unico della Finanza.
- 2.2. I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC, al quale si rinvia comunque per ogni maggior dettaglio.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- 3.1. Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di INWIT quelle definite tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e come indicato nell’Appendice al Regolamento OPC, ovvero:
- a) Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (*i.e.*, la Società).
 - b) Una persona o uno stretto familiare ⁽²⁾ di quella persona sono correlati a INWIT se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto ⁽³⁾ di INWIT;
 - ii. ha un’influenza notevole su INWIT; o
 - iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche ⁽⁴⁾ di INWIT o di una sua controllante.
 - c) Un’entità è correlata a INWIT se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l’entità e INWIT fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un’entità è una collegata ⁽⁵⁾ o una joint venture dell’altra entità (o una collegata

- o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di INWIT o di un'entità ad essa correlata;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (b);
 - vii. una persona identificata al punto (b)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].
- 3.2. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 2, del Regolamento OPC, la Società si riserva di valutare, caso per caso, se applicare in via prudenziale, in tutto o in parte, la disciplina in materia di parti correlate a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del precedente paragrafo 3.1, tenendo conto degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statuari rilevanti ai fini dell'art. 2359, primo comma, n. 3) cod. civ. o dell'art. 2497-septies cod. civ. nonché delle discipline di settore eventualmente applicabili in materia.

-
- (2) Ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC, si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
- a. i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - b. i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - c. le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
- (3) Ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC, i termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].
- (4) Ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC, i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].
- (5) Ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

4. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 4.1. INWIT istituisce un apposito registro informatico nel quale vengono iscritte le Parti Correlate e segnalate le Operazioni con Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3 (il “Registro Parti Correlate”).
- 4.2. La Funzione *Risk & Compliance* è responsabile del suddetto Registro e ne cura il funzionamento e l’aggiornamento sulla base delle informazioni acquisite anche con il supporto operativo delle Funzioni *Human Resources* e *Administration Finance and Control* di INWIT.
- 4.3. Ai fini della presente Procedura, le Operazioni sono considerate unitariamente nell’ottica dell’impegno che INWIT assume. Pertanto, i riferimenti all’Operazione sono da intendersi all’Operazione complessivamente considerata per l’intera sua durata contrattualmente definita, e comunque, nel caso di più Operazioni collegate, in quanto funzionali alla realizzazione di una medesima finalità o risultato, al complesso di tutte le Operazioni collegate. Rispetto alle Operazioni caratterizzate da condizioni economiche che dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo. Rispetto alle Operazioni di durata indeterminata, per l’individuazione del relativo controvalore si fa riferimento all’eventuale periodo di tempo minimo al decorso del quale è consentito alle parti di recedere, e comunque almeno a un’intera annualità; analogamente si fa riferimento a un’annualità in materia di compensi (laddove non sia stato stipulato un accordo a tempo determinato, caso in cui invece l’intero importo ricevibile dovrà essere tenuto in considerazione). Rispetto alle Operazioni non suscettibili di valorizzazione, il relativo Responsabile prende contatto con il Responsabile della Funzione *Risk & Compliance* per le valutazioni del caso.
- 4.4. Il Responsabile *Legal & Corporate Affairs* – su indicazione del Responsabile *Risk & Compliance* - provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco

effettivo nonché agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di INWIT o del soggetto (o più soggetti) che eventualmente controlla/no INWIT l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative ai soggetti individuati ai sensi del precedente paragrafo 3.1.

- 4.5. Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di INWIT o del soggetto (o più soggetti) che eventualmente controlla/no INWIT sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Funzione *Risk & Compliance* qualsiasi variazione rilevante in relazione ai soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la Funzione *Risk & Compliance*, in occasione dell'approvazione dei dati contabili periodici, anche aggiuntivi, aggiorna, in base alle segnalazioni pervenute, il Registro Parti Correlate. L'aggiornamento è effettuato, in ogni caso, in occasione del rinnovo degli organi sociali.
- 4.6. Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza, la Funzione *Administration, Finance and Control*, d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di INWIT:
 - i. individua periodicamente i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e di patrimonio netto, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli Indici di Rilevanza; e
 - ii. registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salvo ricorra un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 13.

5. COMITATO PARTI CORRELATE

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di almeno 3 (tre) membri e composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.
- 5.2 I componenti del Comitato Parti Correlate vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata

in carica dei componenti del Comitato Parti Correlate è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo.

- 5.3 Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare che le funzioni del Comitato Parti Correlate siano svolte da uno degli altri comitati già costituiti al proprio interno, a condizione che vengano rispettati i requisiti di composizione e di funzionamento previsti dal presente Articolo 5.
- 5.4 Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato valuta - considerate le caratteristiche della specifica Operazione - l'opportunità di invitare ad assistere a proprie riunioni, senza diritto di voto, gli altri Amministratori indipendenti.
- 5.5 Qualora non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati in relazione a una determinata Operazione di Minore Rilevanza, ovvero almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, i componenti del Comitato Parti Correlate informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e le funzioni e il parere relativi alla specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, dovranno essere svolti dagli Amministratori Indipendenti non Correlati eventualmente in carica indicati dal Consiglio di Amministrazione in ordine di anzianità o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale, ovvero da un esperto indipendente.
- 5.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 5.7 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla Procedura, dal Regolamento OPC e dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in particolare:
- i. esprime il proprio parere preventivo sull'approvazione e sulle modifiche della Procedura, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea della Società in merito

- a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
- ii. esprime il proprio parere motivato vincolante sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprime il proprio parere motivato non vincolante sulle Operazioni di Minore Rilevanza;
 - iii. interviene tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere, per il tramite del proprio Presidente, informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e al Responsabile nonché ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; e
 - iv. è supportato dalle funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura e della normativa vigente di tempo in tempo.
- 5.8 Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono agendo quali presidi alternativi ai sensi del presente Articolo 5 e del Regolamento OPC, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse) di cui accerta preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC e l'assenza di conflitti di interesse, anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato Parti Correlate, agendo quali presidi alternativi ai sensi del presente Articolo 5 e del Regolamento OPC) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.
- 5.9 L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. L'esperto indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, motivando le eventuali ragioni per le quali eventuali relazioni economiche,

patrimoniali e/ o finanziarie con la Società, i soggetti che eventualmente controllano la Società medesima, le Società Controllate sottoposte al comune controllo di INWIT e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

6. RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE

- 6.1 Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea sono approvate e/o eseguite dal Consiglio di Amministrazione o dagli organi delegati o dagli altri soggetti competenti per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le deleghe e le regole di governo societario adottate dalla Società.
- 6.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato o altri soggetti competenti ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astengono dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.4 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo che si tratti di materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

7. ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE

- 7.1 Il Responsabile che intende effettuare un'Operazione, prima di avviarne le trattative, deve preventivamente accertarsi se la controparte di tale Operazione rientri nel Registro Parti Correlate.
- 7.2 Nel caso la controparte dell'Operazione sia una Parte Correlata, è fatto onere al Responsabile dell'Operazione di segnalarla nel Registro Parti Correlate e al Responsabile *Risk & Compliance* per l'attivazione dell'appropriato processo di monitoraggio. Ai fini del monitoraggio preventivo, la Funzione *Risk & Compliance* può avvalersi del supporto delle Funzioni aziendali competenti in base al tipo di Operazione.
- 7.3 Il Responsabile dell'Operazione, in adempimento a quanto previsto nel precedente punto 7.2, specifica (i) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro Parti Correlate, (ii) la tipologia, l'oggetto, le condizioni economiche anche di massima e la tempistica stimata dell'Operazione; (iii) le

ragioni dell'Operazione. Qualora le condizioni dell'Operazione siano Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta conterrà oggettivi elementi di riscontro.

- 7.4 Ricevuta la comunicazione, la Funzione *Risk & Compliance* effettua le verifiche necessarie e valuta se (a) l'operazione proposta rilevi quale Operazione con Parte Correlata ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza; o se (b) l'operazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura ai sensi del successivo Articolo 13.
- 7.5 Qualora, in esito alle verifiche compiute ai sensi del precedente paragrafo 7.4, ricorra un'Operazione con Parte Correlata e l'Operazione proposta non rientri in nessun caso di esenzione, la Funzione *Risk & Compliance* avvia tempestivamente gli adempimenti previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente.
- 7.6 Il Responsabile della Funzione *Risk & Compliance* e il Responsabile dell'Operazione, eventualmente con il supporto del Responsabile della Funzione *Administration Finance and Control*, curano l'istruttoria preliminare delle Operazioni di competenza del Comitato Parti Correlate. Al termine dell'istruttoria, qualora l'Operazione sia di competenza del Comitato, la Funzione *Legal & Corporate Affairs* mette a disposizione del Comitato stesso, di norma contestualmente alla convocazione, la documentazione predisposta dal Responsabile dell'Operazione d'intesa con il Responsabile *Risk & Compliance* contenente una sintesi dell'Operazione e tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione, indicando in particolare:
- i. la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
 - ii. la natura della correlazione;
 - iii. se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
 - iv. le condizioni e i termini dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle condizioni economiche e delle modalità di determinazione e i termini di pagamento del corrispettivo;
 - v. l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
 - vi. le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare

dalla sua realizzazione; e

vii. tutta la documentazione disponibile relativa all'Operazione.

7.7 La Funzione *Risk & Compliance*, in occasione della prima riunione successiva alla scadenza di ciascun trimestre, trasmette al Comitato Parti Correlate un report riepilogativo delle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, ancorché escluse ai sensi dell' Articolo 13, approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società del compimento di specifiche operazioni) o realizzate in attuazione delle delibere quadro ai sensi dell'Articolo 11 nel trimestre di riferimento. Il report è, altresì, trasmesso per informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

8. PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI ORGANI DELEGATI

8.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte esclusivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera al riguardo nel rispetto della Procedura, del Regolamento OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, previo parere motivato favorevole e vincolante del Comitato Parti Correlate - che interviene tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Articolo 5 - sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Il parere del Comitato Parti Correlate è allegato al verbale della riunione del medesimo. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, in esecuzione di quanto previsto all'Articolo 5 del Regolamento OPC e nel rispetto delle modalità e termini ivi previsti, INWIT predisporrà, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento OPC.

Al predetto documento informativo saranno allegati eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi del precedente paragrafo 5.7 della presente Procedura nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione ⁽⁶⁾.

- 8.2 Nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate o gli altri soggetti che lo sostituiscono agendo quali presidi alternativi ai sensi dell'Articolo 5 e del Regolamento OPC inviano - previa ricezione da parte delle competenti funzioni aziendali di un flusso informativo tempestivo, completo, adeguato e aggiornato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere - al Consiglio di Amministrazione e/o all'organo delegato o altro soggetto competente a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche Operazioni, prima dell'approvazione dell'Operazione, il proprio motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione medesima, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Il parere del Comitato Parti Correlate è allegato al verbale della riunione del medesimo.
- 8.3 La documentazione sulla cui base il Comitato Parti Correlate è chiamato a esprimere il parere deve essere resa disponibile in tempo utile perché possa essere trasmessa al Comitato Parti Correlate almeno 3 (tre) giorni prima della data richiesta per il rilascio del parere, fatta salva l'eventuale deroga al predetto termine concordata con il Presidente del Comitato Parti Correlate.
- 8.4 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento informativo contenente

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento OPC, con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

- l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.
- 8.5 È responsabilità del Presidente del Comitato Parti Correlate valutare quando l'istruttoria sull'Operazione è matura per l'espressione del parere, previo confronto con il Responsabile dell'Operazione anche al fine di ricevere conferma rispetto allo *status* delle eventuali negoziazioni e verifiche istruttorie in un'ottica di collaborazione e condivisione inter-organica.
- 8.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione concorda con il Presidente del Comitato Parti Correlate i tempi per l'inserimento nell'agenda consiliare dell'esame/approvazione dell'Operazione e la trasmissione della documentazione da mettere a disposizione in preparazione della riunione (ivi incluso, per quanto riguarda le riunioni consiliari chiamate ad approvare l'Operazione, il parere del Comitato Parti Correlate) che avviene di regola contestualmente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'anticipo consentito dalle circostanze. Il parere di cui ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 è, quindi, trasmesso dal Comitato Parti Correlate, salvo comprovate ragioni (ivi incluse eventuali richieste di approfondimento e chiarimento formulate dal Comitato Parti Correlate), entro 5 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 8.7 Il Comitato Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Alla riunione possono essere invitati a partecipare, su indicazione del Presidente, altri componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale, il Responsabile dell'Operazione e/o altri esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza sia ritenuta necessaria o utile dal Comitato Parti Correlate in relazione all'Operazione.
- 8.8 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di altri amministratori o soggetti muniti di delega, le informazioni in merito all'interesse della Società al

compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni sono fornite dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 12.

8.9 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- i. la descrizione dell'Operazione;
- ii. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- iii. la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- iv. se l'operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- v. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- vi. l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

9. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

9.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere previsto dai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.

9.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

9.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione - ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria - non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

10. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia posta in essere da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma, in adesione a raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* o per prescrizioni di legge o regolamento, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
- 10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle Società Controllate.

11. DELIBERE QUADRO

11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/ o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di INWIT. In tal caso le delibere quadro:

- i. dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1 (uno) anno; e

- ii. dovranno riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 11.1, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.
- 11.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, INWIT pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera quadro superi taluno degli Indici di Rilevanza.
- 11.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7 e 8.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI E INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

- 12.1. Conclusa l'Operazione, il relativo Responsabile comunica tempestivamente alla Funzione *Risk & Compliance* l'avvenuta esecuzione mediante segnalazione sul del Registro Parti Correlate.
- 12.2. Il Responsabile dell'Operazione segnala, altresì, le eventuali variazioni alle Operazioni funzionali a garantire il rispetto delle condizioni indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'Operazione. Di tali variazioni il Responsabile *Risk & Compliance* ne dà informativa al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione tramite la reportistica trimestrale.
- 12.3. Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di INWIT.

- 12.4. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli Articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti.
- 12.5. Le Società Controllate, ove presenti, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli Articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:
- i. entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
 - ii. entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli Indici di Rilevanza, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno uno degli Indici di Rilevanza.
- 12.6. In conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC.

13. OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

- 13.1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di INWIT, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di INWIT.
- 13.2. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;

- ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

13.3. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo, fermo restando l'obbligo in capo al Responsabile dell'Operazione di assicurarne la tracciabilità segnalando l'Operazione di Importo Esiguo nel Registro Parti Correlate. Ai fini della presente Procedura, si considerano Operazioni di Importo Esiguo quelle concluse con:

 - Persone fisiche, il cui valore sia pari o inferiore a euro 25.000;
 - Entità, il cui valore sia pari o inferiore a euro 100.000.

13.4. Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:

 - i. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di INWIT ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
 - ii. alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di INWIT investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - a) INWIT abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti;
 - c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - iii. alle Operazioni Non Rilevanti, in quanto Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione ad operazioni di maggiore rilevanza, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica di cui all'Articolo 5, comma 8 e all'Articolo 13, comma 3, lett. c) punti ii) e iii) del Regolamento OPC e all'informativa alla Consob e al Comitato Parti Correlate di cui all'Articolo 13, comma 3, lett.

- c) punto i) del Regolamento OPC⁽⁷⁾, fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- iv. alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da INWIT nonché alle Operazioni con società collegate a INWIT, a condizione che nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi.

Per tutti i suddetti casi di esclusione, il Comitato riceve informazioni in merito alla loro applicazione ai sensi dell'Articolo 7.7.

13.5. Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto espressamente dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di INWIT dalla legge o dallo Statuto medesimo e non debbano essere da questa autorizzate, possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente paragrafo 6.2) in deroga a quanto disposto dagli Articoli 7 e 8 nonché dall'Allegato 2 al Regolamento OPC, nei limiti di quanto previsto dallo stesso e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento OPC - a condizione che:

- i. ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle Operazioni stesse;
- ii. le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di INWIT;
- iii. il Consiglio di Amministrazione di INWIT, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. In tale ipotesi, il Collegio Sindacale di INWIT riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'Articolo 13, comma 3, lett. c) punto i) del Regolamento OPC, l'informativa - che dovrà essere fornita alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate (entro il termine di sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora tale organo deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile ovvero, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea) - dovrà indicare: la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

- iv. la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di INWIT e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, ovvero vengano messe a disposizione mediante inclusione nel documento informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da pubblicarsi ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;
 - v. entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea, INWIT metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 13.6. In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale ed ove ciò sia previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Articolo 6.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 7 e 8 - e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC - a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente paragrafo 13.5.
- 13.7. Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Articolo 10.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1. La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di INWIT, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'Articolo 5 della Procedura e dell'articolo 4 del Regolamento OPC.
- 14.2. Il Consiglio di Amministrazione di INWIT valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno annuale in occasione della redazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, di eventuali modifiche legislative e regolamentari, dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.
- 14.3. La Funzione *Risk & Compliance* trasmette la Procedura, unitamente all'elenco dei soggetti inclusi nel Registro Parti Correlate, al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti

Contabili Societari e alle principali funzioni aziendali di INWIT, nonché alle Funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura e al Collegio Sindacale.

- 14.4. La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione *Risk & Compliance* agli amministratori e, ove presenti, alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.
- 14.5. La Procedura vale come istruzione impartita da INWIT a tutte le Società Controllate. Essa configura una componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo INWIT e del Modello Organizzativo della Società ex D.lgs. n. 231/2001, ferma restando l'applicazione degli specifici schemi di controllo eventualmente rilevanti, con i connessi flussi informativi.
- 14.6. Il Collegio Sindacale di INWIT vigila sulla conformità della presente Procedura alle prescrizioni del Regolamento OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico della Finanza.
- 14.7. La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "governance" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, dove viene anche fornita informazione sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nell'esercizio di riferimento nonché su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 14.8. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Allegato 1 – TABELLE ESPLICATIVE DELLA COMPETENZA DEL COMITATO PARTI CORRELATE

1. OPERAZIONI¹ ORDINARIE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD

Controparte	Importo euro	Competenza Istruttoria	Competenza approvativa	Reportistica (Art. 7.7 Procedura OPC)
Persone Fisiche	da 0 a 25.000	OPC di importo esiguo escluse dall'applicazione della Procedura	Management competente	trimestrale
	da 25.001 a 1.500.000	Funzione Risk & Compliance	Management fino a 500.000 e CdA superiore a 500.000	trimestrale
	Superiore a 1.500.000	Comitato Parti Correlate	Consiglio di Amministrazione	trimestrale
Entità	da 0 a 100.000	OPC di importo esiguo escluse dall'applicazione della Procedura	Management competente	trimestrale
	da 100.001 a 1.500.000	Funzione Risk & Compliance	Management fino a 500.000 e CdA superiore a 500.000	trimestrale
	Superiore a 1.500.000	Comitato Parti Correlate	Consiglio di Amministrazione	trimestrale

¹ Si intendono le OPC poste in essere da INWIT, direttamente ovvero per il tramite di eventuali società controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

2. OPERAZIONI¹ ORDINARIE NON A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD / OPERAZIONI NON ORDINARIE

Controparte	Importo euro	Competenza Istruttoria	Competenza approvativa	Reportistica (Art. 7.7 Procedura OPC)
Persone Fisiche	da 0 a 25.000	OPC di importo esiguo escluse dall'applicazione della Procedura	Management competente	trimestrale
	Superiore a 25.000	Comitato Parti Correlate	Management fino a 500.000 e CdA superiore a 500.000	trimestrale
Entità	da 0 a 100.000	OPC di importo esiguo escluse dall'applicazione della Procedura	Management competente	trimestrale
	Superiore a 100.000	Comitato Parti Correlate	Management fino a 500.000 e CdA superiore a 500.000	trimestrale